

N. 02615/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04306/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2014, proposto da:

Sep s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Scavuzzo e Alessio Pica, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Germanico 24;

***contro***

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 2008/2014, resa tra le parti, concernente diffida a rimuovere impianti pubblicitari del "circuito culturale e spettacolo"

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Scavuzzo e Rossi, per delega di Maggiore;

Ritenuto che le argomentazioni contenute nel presente appello non inducano ad una prognosi sull'esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. diversa da quella effettuata dal TAR, come peraltro già statuito da questa Sezione su appelli cautelari proposti da altre imprese nei confronti degli stessi provvedimenti qui impugnati (cfr., tra le altre, le ordinanze cautelari nn. 2233, 2237 e 2241 del 28 maggio 2014, cui si rinvia integralmente);

evidenziato in particolare che nei precedenti in questione, così come nell'ordinanza appellata, si è condivisibilmente dato rilievo decisivo all'assenza di un formale titolo autorizzatorio all'installazione degli impianti, tale da escludere la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo all'odierna appellante;

rilevato inoltre, sotto questo profilo, che la consapevolezza della situazione di abusività - non esclusa dal censimento degli impianti *illo tempore* avviato dall'amministrazione, avente esclusiva finalità di regolarizzazione dal punto di vista fiscale - rende la medesima appellante legittimamente esposta ai mutamenti di indirizzo che nella materia in esame l'amministrazione comunale abbia inteso adottare;

ritenuto infine, quanto alle spese del presente grado d'appello, che non vi siano ragioni per derogare al criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4306/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l'appellante alla relativa refusione in favore di Roma Capitale, liquidandole in € 2.500,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)